

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza di n. 33 società cooperative sciolte d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c. a seguito del D.D. 3 agosto 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che l'art. 223 septiesdecies disp. Att. c.c. prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo"

PRESTO ATTO della nota pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 195917 del 12.08.2026, pervenuta unitamente alla copia del Decreto Direttoriale 3 agosto 2026 - Scioglimento delle società cooperative, per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223 septiesdecies afferente le *"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"*, adottato dal Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione V Scioglimenti, Gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 dell'11.08.2026 – in base alla quale, si invita il Conservatore all'iscrizione del decreto di scioglimento delle società cooperative ivi indicate e ubicate nell'area territoriale di rispettiva pertinenza delle camere(dalla posizione n. 54 alla posizione n. 86 dell'elenco allegato), e, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto in argomento, di procedere alla cancellazione delle medesime da Registro delle imprese. Inoltre, la nota ministeriale, nel premettere che sono stati già espunti dall'elenco stesso le cooperative già sottoposte a procedura di scioglimento per atto d'autorità, oppure a procedure concorsuali disposte dalla scrivente Autorità o dal Tribunale, ha chiesto alle camere di effettuare le opportune verifiche e, laddove fosse riscontrata l'eventuale presenza nell'elenco suddetto di cooperative già soggette a tali procedure, ovvero di cooperative che hanno depositato, antecedentemente alla data di pubblicazione del D.D. massivo in oggetto (11 agosto 2026), i bilanci d'esercizio a partire dal 2020 in avanti, di astenersi dall'esecuzione degli adempimenti citati(iscrizione scioglimento e cancellazione) dando notizia - entro 10 giorni - di quanto accertato al competente ufficio ministeriale.

DATO ATTO che, nell'ambito delle verifiche effettuate dagli uffici camerali, non si è riscontrata la presenza di società cooperative soggette alle procedure sopracitate ovvero che abbiano depositato, antecedentemente alla data di pubblicazione del D.D. massivo in oggetto (11 agosto 2026), i bilanci d'esercizio a partire dal 2020 in avanti, e pertanto l'ufficio ha proceduto all'iscrizione del decreto di scioglimento su ciascuna posizione riportata sull'allegato elenco al decreto, avvalendosi dei servizi massivi messi a disposizione della società Infocamere S.c.p.a;

PRESO ATTO della successiva nota pervenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 216692 DEL 14/09/2026, la quale, essendo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla GURI del decreto in

argomento invita il Conservatore del Registro delle imprese per competenza di territorio a procedere, in attuazione dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., all'iscrizione della cancellazione delle società cooperative di cui all'allegato Decreto Direttoriale (dalla posizione n. 54 alla posizione n. 86 dell'elenco allegato). La nota precisa che non si dovrà procedere alla cancellazione del Registro Imprese nel caso si riscontrino le casistiche sopra citate circa l'eventuale presenza di cooperative già sottoposte a procedura di scioglimento per atto d'autorità, oppure a procedure concorsuali disposte dalla scrivente Autorità o dal Tribunale, ovvero di cooperative che hanno depositato, antecedentemente alla data di pubblicazione del D.D. massivo in oggetto (11 agosto 2026), i bilanci d'esercizio a partire dal 2020 in avanti. Per le cooperative invece che hanno presentato, presso codeste CCIAA, istanza di deposito dei bilanci d'esercizio successivamente alla data della pubblicazione sulla GURI (11 agosto 2026) del Decreto Direttoriale in argomento, andrà comunque effettuata l'iscrizione sia dello scioglimento, che della cancellazione dal Registro imprese.

DATO ATTO che, nell'ambito delle verifiche effettuate dagli uffici camerali ai fini dell'istruttoria della cancellazione, non si è riscontrata la presenza di società cooperative soggette alle procedure sopracitate ovvero che abbiano depositato, antecedentemente alla data di pubblicazione del D.D. massivo in oggetto (11 agosto 2026), i bilanci d'esercizio a partire dal 2020 in avanti.

RITENUTO pertanto, in esecuzione alle note ministeriale prot. 195917 del 12.08.2026 e prot. 216692 DEL 14/09/2026, ed in attuazione dell'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., procedere alla cancellazione delle società cooperative interessate, per come riportate nell'elenco allegato al decreto direttoriale dalla posizione n. 54 alla posizione n. 86;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto camerale;
- le disposizioni del Codice Civile

RITENUTO opportuno avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

PRESO ATTO che sulla proposta di determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese Dott. Gennaro Bellizzi e del Responsabile Servizio #PiùConnessi Avv. Francesco Catizone,

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 51 dell'11 settembre 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013, con cui è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza la Dott.ssa Erminia Giorno;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

- 1) la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di Cosenza, in applicazione all'art. 223 septiesdecies disp. att. del c.c., delle società cooperative aventi sede in provincia di Cosenza, di cui



all'elenco allegato alla nota ministeriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 195917 del 12.08.2026, pervenuta unitamente alla copia del Decreto Direttoriale 3 agosto 2026 - Scioglimento delle società cooperative, per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223 *septiesdecies* afferente le *"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie"*, adottato dal Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione V Scioglimenti, Gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 dell'11.08.2026, dalla (dalla posizione n. 54 alla posizione n. 86 dell'elenco allegato), e per come riportati nell'estratto elenco allegato alla presente determinazione per un numero complessivo di 33 posizioni;

- 2) di avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;
- 3) che la presente determina sia pubblicata all'Albo camerale on-line e nelle apposite sezioni del sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"